



Statuto

dell'Ente Parco di Portofino

Approvato con deliberazione del Consiglio 26 giugno 2002,

Approvato dal Co.Re.Co. il 4 luglio 2002

Pubblicato sul B.U.R. del 27 novembre 2002, Anno XXXIII, numero 9

Modificato con con deliberazione del Consiglio n. 28 del 6/06/2005.

STATUTO DELL'ENTE PARCO DI PORTOFINO

ARTICOLO 1 - NATURA GIURIDICA

1. L'Ente di gestione del Parco naturale regionale di Portofino, qui di seguito per brevità denominato Ente parco, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e funzionale ai sensi della legge regionale 22.2.1995 n° 12 "Riordino delle aree protette" e successive integrazioni e modifiche.
2. L'Ente ha sede in uno dei comuni del parco. Il Consiglio, sentita la Comunità, può stabilire sedi amministrative o operative anche in altri comuni dell'Area protetta, nonché sportelli d'informazione anche in altre località idonee alla sua promozione.
3. L'Ente parco ha il diritto esclusivo alla propria denominazione.

ARTICOLO 2 - COMPETENZA TERRITORIALE

1. L'Ente svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio del Parco Naturale regionale di Portofino, come delimitato ai sensi della l.r. 29/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nell'ambito di quanto prescritto dalla l.r. 29/2001, l'Ente opera per la tutela dei SIC e delle aree contigue, secondo le previsioni del piano dell'area protetta e del piano pluriennale socio-economico.
3. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e qualora sia utile e funzionale alle proprie attività gestionali, l'Ente parco, d'intesa con il competente Ente locale territoriale, può operare anche al di fuori dei limiti territoriali del Parco, dei SIC e delle aree contigue.
4. Le amministrazioni locali dei territori adiacenti circostanti che non ricadono nel Parco naturale né in area contigua o SIC come individuati dalla l.r.29/2001, possono richiedere alla Regione e

all'Ente parco, con deliberazione dei propri organi, l'inserimento di parti pregevoli di territorio in area parco o contigua al parco, o richiedere all'Ente l'esercizio dei compiti di gestione degli eventuali SIC di competenza.

ARTICOLO 3 - FINALITA' E FUNZIONI

1. L'Ente parco opera al fine di:
 - a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storico culturali del territorio protetto;
 - b) tutelare e valorizzare la diversità biologica e in particolare le specie tipiche della flora e della fauna presenti sul territorio e i relativi habitat;
 - c) conservare il patrimonio storico ed archeologico dell'area protetta;
 - d) promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale;
 - e) promuovere interventi di miglioramento ambientale, di ripristino degli ecosistemi e di riqualificazione degli insediamenti;
 - f) garantire la fruizione ai fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi e turistici;
 - g) promuovere la valorizzazione delle attività agricole, silvicole e artigianali tradizionali nelle aree ad esse vocate;
 - h) favorire la conservazione del paesaggio tradizionale incentivando le pratiche di manutenzione e presidio del territorio;
 - i) migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti promuovendo attività economiche sostenibili, anche in attuazione dei piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile;
2. L'Ente parco in particolare:
 - a) predispone e adotta il piano dell'Area protetta e le sue variazioni;

- b) predispone il “piano pluriennale socio-economico” volto anche alla promozione delle attività compatibili al fine di favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
 - c) predispone i regolamenti previsti dalle norme vigenti e dal piano;
 - d) rilascia i pareri e i nulla osta previsti dalla L.R. n° 12/1995 e successive integrazioni e modifiche;
 - e) esercita la vigilanza e commina le sanzioni previste dalle leggi vigenti;
 - f) può adire l’Autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa anche nei modi e nelle forme previste dall’art. 29, comma 3, della legge n° 394/1991;
3. L’Ente parco opera, nelle attività di valorizzazione del territorio del Parco, dei SIC e delle aree contigue con il coinvolgimento degli enti interessati e svolge le proprie funzioni favorendone la partecipazione.
4. L’Ente parco adotta il principio sancito dalle norme vigenti della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall’altro, attribuendo in via esclusiva le prime agli organi dell’Ente e le seconde alla struttura gestionale.

ARTICOLO 4 – EMBLEMA

1. L’emblema del Parco naturale regionale di Portofino, conforme al modello approvato dal Consiglio, è costituito da un tronco d’albero stilizzato di colore scuro, la cui chioma è formata da tre ramificazioni principali di colore blu, ripiegate a raffigurare le onde del mare.
2. L’uso del nome e dell’emblema per il patrocinio di manifestazioni non a fini di lucro è concesso dal Presidente.
3. Il Presidente, su proposta del direttore, può concedere a mezzo di specifiche convenzioni anche onerose, l’utilizzo del nome e dell’emblema del parco per attività, servizi o prodotti che presentino requisiti di qualità e che siano coerenti con le finalità

del parco stesso, secondo gli indirizzi generali adottati dal Consiglio.

4. L'uso e la riproduzione del nome e dell'emblema del parco per fini non istituzionali o non autorizzati, sono vietati.

ARTICOLO 5 – ORGANI

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Comunità del Parco.
2. Gli organi dell'Ente, ai sensi della L.R. 12/1995 e successive integrazioni e modifiche, durano in carica quattro anni e svolgono le funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.
3. Gli organi dell'Ente e il Collegio dei Revisori dei Conti, sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale ai sensi della L.R. 12/1995 e successive integrazioni e modifiche.

ARTICOLO 6 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è composto da:
 - a) tre membri designati dalla Comunità del Parco, fra cui il Presidente;
 - b) i sindaci dei Comuni ricadenti nel Parco naturale, o Assessori o Consiglieri loro delegati permanenti;
 - c) un rappresentante designato congiuntamente dalle Aziende di Promozione Turistica territorialmente interessate;
 - d) il Presidente del Consorzio per le Deleghe in Agricoltura competente per territorio;
 - e) un rappresentante della Provincia di Genova;
 - f) un esperto designato dalla Regione Liguria;
 - g) due esperti designati congiuntamente dalle Associazioni ambientaliste di cui alla Legge 349/1986, che abbiano rappresentanza in Liguria;

- h) due esperti designati dall'Università di Genova, rispettivamente per le materie naturalistico-ambientali e per la storia del territorio e la cultura materiale;
 - i) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, scelto fra docenti esperti in didattica ambientale;
- La facoltà di delega è concessa unicamente ai membri di cui alla lettera b).
2. Per gli effetti della l.r. 29/2001 il Consiglio si riunisce in forma integrata per la discussione di argomenti all'ordine del giorno che interessino anche i SIC e le aree contigue. Per i fini e i compiti di cui al presente comma la composizione del Consiglio è integrata da un rappresentante per ciascun Comune interessato da SIC o dalle aree contigue, con l'esclusione dei Comuni eventualmente già rappresentati in Consiglio di diritto o a seguito delle designazioni formulate dalla Comunità.
 3. In sede di prima attuazione del presente Statuto, il Consiglio provvede a individuare gli argomenti di carattere generale e particolare di competenza della composizione integrata.

ARTICOLO 7 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO ED INCOMPATIBILITA'

1. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati.
2. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il restante periodo di nomina del membro sostituito e il Consiglio nella prima seduta dopo la nomina ne prende atto, integrandolo nel Consiglio dell'Ente;
3. Sono incompatibili con la nomina a Consigliere dell'Ente:
 - a) i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione dell'Ente parco, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
 - b) i dipendenti dell'Ente parco;

- c) il tesoriere dell'Ente.
4. Non possono ricoprire la carica di Consigliere dell'Ente coloro che si trovino o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni previste dall'art. 63 del decreto legislativo 18 agosto, n. 267/2000.
 5. Le cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per l'insediamento nel Consiglio dell'Ente.
 6. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente e hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Se il Presidente non provvede alla comunicazione l'interessato può richiedere al Presidente della Giunta Regionale di prendere atto delle sue dimissioni. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto.
 7. I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive decadono salvo giustificazione dell'assenza, da comunicare per iscritto prima della seduta del Consiglio o comunque non oltre i cinque giorni lavorativi successivi. Il Consiglio ne prende atto.
 8. Qualora decada la maggioranza dei membri del Consiglio, decade anche il Presidente. Il Consiglio reintegrato, nella sua prima riunione, provvede alla nuova elezione del Presidente.
 9. Il Consiglio dell'Ente scaduto resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di proroga degli organi amministrativi.
 10. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'Ente tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

ARTICOLO 8 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

1. Nella prima adunanza, successiva alla nomina o al rinnovo del Consiglio nella sua interezza o della metà più uno dei Consiglieri,

- il Consiglio assume le deliberazioni di presa d'atto della nomina dei Consiglieri e provvede alla elezione del Presidente.
2. Il Consigliere più anziano di età convoca la prima adunanza di Consiglio entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione delle nomine della maggioranza dei componenti il Consiglio con avviso di convocazione da notificare almeno cinque giorni prima della seduta.
 3. La seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.
 4. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente dagli artt. 10 e 11 del presente Statuto.

ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
2. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e l'ordine del giorno dovrà contenere i punti per i quali è richiesta la trattazione da parte del Consiglio. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi argomenti, dal membro più anziano tra i presentatori.
3. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e dell'eventuale prosecuzione di seduta in caso di aggiornamento, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e trasmesso ai membri del Consiglio, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza. Entro lo stesso termine potranno essere aggiunti, per i casi di motivata urgenza, argomenti all'ordine del giorno.

4. L'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti da trattarsi nella seduta può essere autorizzata, all'inizio della seduta, dalla unanimità dei Consiglieri in carica.
5. Gli atti e le proposte di provvedimento relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono a disposizione dei Consiglieri, presso la sede dell'Ente, almeno nelle 48 ore precedenti la riunione del Consiglio, salvo le convocazioni di urgenza.

ARTICOLO 10 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui è richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni segrete.
3. Le votazioni di regola sono palesi, salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza. E' sempre segreto il voto sulle persone.
4. I Consiglieri non devono presenziare alla trattazione di argomenti riguardanti liti o questioni economiche loro proprie verso l'Ente Parco o verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o controllo, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o questioni economiche dei loro parenti ed affini sino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi. I Consiglieri non possono prendere parte, direttamente a servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse dell'Ente Parco o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.
5. Non concorrono a determinare la validità del voto:
 - a) i Consiglieri tenuti per obbligo di legge o dello Statuto ad astenersi o a non partecipare al voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

6. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare per iscritto interrogazioni al Presidente, mozioni e ordini del giorno da discutere nella prima seduta utile. I deliberati impegnano, se approvati a maggioranza, il Consiglio e il Presidente su determinate questioni.
7. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore dell'Ente, che può avvalersi di un dipendente dell'Ente appositamente individuato.
8. Il segretario sovrintende alla redazione dei verbali delle adunanze e assiste il Presidente nelle adunanze stesse.
9. Il verbale, redatto dal Direttore e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della seduta, riporta in forma sintetica l'esito della discussione dei punti all'ordine del giorno.
10. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale sia fatta menzione del proprio voto e della relativa motivazione.
11. Il verbale, di norma, viene approvato nella seduta successiva.
12. Le proposte di deliberazione sono presentate dal Presidente, corredate dal parere del Direttore.
13. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore
14. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con specifico voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri presenti
15. Le deliberazioni adottate sono affisse all'Albo Pretorio di cui all'art. 24 per 15 giorni.

ARTICOLO 11 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Per l'esame di specifici argomenti il Consiglio può invitare esperti esterni, rappresentanti di forze locali, economiche, di categoria e delle associazioni, senza diritto di partecipare alla discussione e al voto.
2. Ogni Consigliere può proporre che un argomento all'ordine del giorno venga discusso in forma pubblica in una seduta

successiva; il Consiglio, a maggioranza, si pronuncia sulla proposta, individuando la sede appropriata.

ARTICOLO 12- FUNZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Ente esercita, anche attraverso il Presidente, le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
2. Al Consiglio spettano:
 - a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - b) l'individuazione, attraverso gli atti di bilancio, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, e la loro ripartizione;
 - c) la definizione dei criteri generali in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, anche per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti anche relativamente alla concessione dell'emblema o di marchi di qualità rilasciati dall'Ente Parco, per attività, servizi o prodotti che ne abbiano i requisiti;
 - d) le nomine, le designazioni e le revoche di propri rappresentanti in altri enti e gli atti analoghi attribuiti all'Ente parco da specifiche disposizioni;
 - e) la richiesta di pareri alle autorità amministrative;
 - f) la predisposizione di uno schema del piano pluriennale socio-economico propedeutico alla sua elaborazione da parte della Comunità;
3. Il Consiglio in particolare:
 - a) approva lo Statuto dell'Ente e delibera ogni revisione o abrogazione del medesimo;
 - b) elegge il Presidente;
 - c) nomina i membri delle Commissioni di cui all'art. 15;

- d) adotta con deliberazione il Piano dell'Area protetta e i Regolamenti di cui alla L.R. 29/2001 aventi carattere di specificazione settoriale e successive integrazioni e modifiche;
- e) adotta il Piano pluriennale socio-economico di cui alla L.R. 12/1995 e successive integrazioni e modifiche;
- f) individua le sedi amministrative o operative di cui all'art. 1;
- g) delibera i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni ed il conto consuntivo;
- h) delibera la relazione annuale di cui alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni;
- i) delibera i programmi concernenti opere pubbliche e relativi finanziamenti;
- j) delibera in materia di liti attive e passive;
- k) approva le convenzioni con altri enti e soggetti pubblici;
- l) delibera i pareri di competenza dell'Ente su piani territoriali e urbanistici e loro varianti, strumenti attuativi, piani particolareggiati, progetti organici ed ogni altro strumento urbanistico;
- m) delibera in merito all'accettazione di donazione e lasciti;
- n) delibera i provvedimenti in ordine alla acquisizione, alla dismissione o comunque relativi alla disponibilità di beni immobili;
- o) delibera l'approvazione dei regolamenti previsti dalle leggi e dai piani per il raggiungimento delle finalità istitutive dell'Ente Parco nonché i relativi atti di indirizzo applicativo ed interpretativo;
- p) delibera i provvedimenti relativi alle determinazioni di dotazioni organiche e relative variazioni, alla regolamentazione del personale e ai regolamenti interni e agli altri atti aventi carattere organizzativo generale, tra i quali:
 - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
 - Regolamento sul procedimento amministrativo
 - Regolamento sulla gestione patrimoniale
 - Regolamento di contabilità
 - Regolamento sul diritto di accesso

- Regolamento per la vigilanza
- q) svolge ogni altra funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo demandata all'Ente parco che non sia di competenza del Presidente e l'assunzione di tutti i provvedimenti ad esso demandati dalle leggi.

ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE DELL'ENTE

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, con maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri previsti dall'art.6. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nelle due prime sedute da tenersi entro 15 giorni dall'insediamento del Consiglio, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro quindici giorni. In tal caso il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri previsti dall'art. 6.
In caso di ulteriore esito negativo, il Consiglio viene disciolto ai sensi dell'art. 31 della l.r. 12/95;
2. Il Presidente è prescelto dal Consiglio, anche al di fuori dei propri componenti, tra persone in possesso di comprovata esperienza amministrativa ovvero professionale in materia di conservazione della natura e valorizzazione del territorio;
3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, contenente l'indicazione del candidato alla nomina di Presidente comprovante il possesso dei requisiti per la nomina, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri e dal candidato. Ciascun consigliere non può sottoscrivere più di un documento programmatico;
4. Il Presidente eletto convoca la successiva riunione, dove assume la Presidenza e illustra il proprio programma;
5. Durata in carica, possibilità di rinnovo, modalità di dimissioni, incompatibilità e cause di decadenza del Presidente sono le stesse previste per i Consiglieri;
6. Il voto del Consiglio contrario a una proposta di deliberazione del Presidente non comporta le dimissioni dello stesso;

7. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva che indichi anche il nome del nuovo candidato Presidente e contenga il documento programmatico di cui al comma 3, espressa a scrutinio segreto con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Consiglio provvede a eleggere il nuovo Presidente nella seduta immediatamente successiva, da convocarsi entro 10 giorni;
8. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio del quale rappresenta sintesi e unità di indirizzi e ne assicura il buon andamento dei lavori ispirandosi a criteri di imparzialità;
9. Il Presidente cura il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istitutive del Parco, inteso anche quale componente del sistema delle aree protette liguri. A tale scopo:
 - a) promuove ed assume iniziative atte ad indirizzare l'attività gestionale dell'Ente secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio;
 - b) coopera con gli altri Presidenti di Enti parco liguri alla affermazione e alla gestione coordinata della politica regionale delle aree protette;
 - c) partecipa, con potere di delega ai Consiglieri, alle iniziative delle Associazioni e degli Organismi rappresentativi, nazionali e internazionali, dei Parchi e delle Riserve naturali ai quali l'Ente aderisce;
 - d) e' presente in giudizio nell'interesse dell'Ente, sia come attore che come convenuto, provvede agli atti conservativi dei diritti dell'Ente e promuove le azioni possessorie nell'interesse dell'Ente stesso, sottoponendoli a ratifica del Consiglio;
 - e) adotta, con proprio provvedimento e in via preliminare, gli atti di competenza del Consiglio per i quali sia prevista

- l'espressione di un preventivo parere da parte della Comunità del Parco o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
 - g) può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non consentirne la convocazione e sia determinata da ragioni o esigenze sopravvenute rispetto all'ultima riunione del Consiglio. Tali provvedimenti, a pena di decadenza, devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva.
10. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di nomina.

ARTICOLO 14 - INDENNITA'

1. Al Presidente spetta un'indennità mensile corrispondente a quella di un Sindaco di un Comune con popolazione fino a 3000 abitanti.
2. Agli altri membri del Consiglio spetta un gettone di presenza per tutte le riunioni di Consiglio per le quali venga redatto processo verbale cui partecipano per espletare il loro mandato, nella misura stabilita per i Consiglieri dei comuni con popolazione non superiore a 35.000 abitanti.
3. Al Presidente, e ai membri del Consiglio e della Comunità compete inoltre il rimborso delle sole spese di viaggio previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 15 - COMUNITA' DEL PARCO

1. E' costituita ai sensi della L.R. 12/1995 e successive integrazioni e modifiche e della LR 29/2001, la Comunità del Parco che è così composta:
 - a) dal Presidente della Provincia di Genova o Consigliere o Assessore suo delegato permanente;

- b) dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco naturale, dei SIC e delle Aree contigue, o Consiglieri o Assessori loro delegati permanenti;
 - c) dal Presidente del Consorzio per le deleghe in agricoltura competente per territorio;
 - d) da un rappresentante di ognuna delle tre associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) da tre rappresentanti delle attività economiche e produttive locali nominate dal Presidente della Camera di Commercio;
 - f) dal Presidente dell'ambito territoriale di caccia confinante con l'area del Parco;
 - g) da un rappresentante designato congiuntamente dalle Aziende di promozione turistica territorialmente interessate;
 - h) da un rappresentante dei proprietari fondiari del parco naturale, indicato dall'Associazione individuata come maggiormente rappresentativa tra quelle che dimostrano la titolarità in capo ai propri aderenti di almeno il 30% delle proprietà fondiarie private comprese nel predetto territorio.
2. La Comunità del Parco elegge al proprio interno un Presidente che la convoca e ne presiede le riunioni.
3. Alle sedute della Comunità del Parco partecipano, senza diritto di voto, il Presidente, i componenti del Consiglio e il Direttore dell'Ente.
4. La Comunità del Parco:
- a) concorre all'approvazione dello Statuto dell'Ente secondo quanto previsto dalla L.R. 12/1995 e successive integrazioni e modifiche;
 - b) collabora alla predisposizione del piano dell'Area protetta secondo la procedura di cui alla L.R. 12/1995 e successive integrazioni e modifiche;
 - c) esprime il proprio parere obbligatorio:
 - 1) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
 - 2) sui regolamenti di cui alla L.R. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) su altre questioni a richiesta del Consiglio dell'Ente;

5. La Comunità del Parco inoltre elabora e redige, sulla base di uno schema predisposto dal Consiglio, il piano pluriennale socio-economico ai sensi dell'art. 22 della l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, anche attraverso l'ausilio di apposite commissioni.
6. Gli atti relativi ai provvedimenti sui quali la Comunità del Parco è richiesta di esprimere il proprio parere sono a disposizione dei suoi componenti, presso la sede dell'Ente, almeno nelle 48 ore precedenti la riunione della Comunità.
7. La Comunità del Parco esprime il proprio parere sul piano dell'Area protetta entro 30 giorni e gli altri pareri previsti dal presente articolo entro 20 giorni dalla comunicazione della richiesta al Presidente. Decorsi inutilmente tali termini, i pareri si intendono rilasciati in senso favorevole.
8. La Comunità del Parco può esercitare le proprie funzioni consultive, in alternativa alla espressione di un parere su un provvedimento già elaborato, anche esprimendo preventivamente indirizzi e criteri per la sua formulazione da parte del Consiglio.
9. Alla Comunità del Parco si applicano, per analogia, le norme previste per il Consiglio dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

ARTICOLO 16 – COMMISSIONI

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni permanenti o speciali nominandone i coordinatori tra i Consiglieri.
2. Le Commissioni sono istituite con deliberazione del Consiglio che stabilisce le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
3. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare senza diritto di voto il Presidente, i Consiglieri, il Presidente della Comunità del Parco e il Direttore dell'Ente.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori i funzionari dell'Ente, esperti, rappresentanti di forze sociali, economiche, di categoria e delle associazioni per l'esame di specifici argomenti.

5. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
6. Ai Consiglieri nominati a far parte delle commissioni viene corrisposto il gettone di presenza previsto dall'art. 14. Alle riunioni delle commissioni possono partecipare, senza corresponsione del gettone di presenza, i Consiglieri che non ne siano membri, il Presidente dell'Ente e il Presidente della Comunità.
7. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

ARTICOLO 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di vigilanza ai sensi della L.R. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni.
2. Esso esprime i propri pareri e redige le previste relazioni entro 15 giorni dalla comunicazione al Presidente del Collegio della relativa richiesta.
3. Gli atti e i provvedimenti sui quali il Collegio è richiesto di esprimersi sono tenuti a disposizione presso gli uffici dell'Ente dal momento della richiesta.

ARTICOLO 18 - DIRETTORE DELL'ENTE

1. Il direttore ha qualifica di dirigente ed è assunto nell'organico dell'Ente con le modalità e lo stato giuridico previsto dalla l.r. 12/1995 e successive modificazioni.
2. Al Direttore dell'Ente è attribuita ai sensi della normativa vigente la responsabilità gestionale dell'Ente.
3. Al Direttore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, fatti salvi quelli attribuiti dalle leggi e dallo Statuto agli organi dell'Ente, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. Il Direttore è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

5. Il Direttore assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
6. Egli, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività dell'Ente, di curare l'esecuzione delle deliberazioni, nonché di svolgere ogni altro compito inerente l'attività del personale e la gestione del Parco rispondendone agli organi dell'Ente stesso. In particolare il Direttore:
 - a) propone al Presidente argomenti e deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio;
 - b) assume i provvedimenti esecutivi relativi all'attuazione del programma di attività e interventi, disponendo sulle relative spese, sui contratti, sugli incarichi, sulle convenzioni e sulle eventuali consulenze professionali che non siano di competenza di altri organi.
 - c) esercita le funzioni di cui alla normativa vigente in ordine al mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ente.
 - d) svolge le altre funzioni previste dalla L.R. 12/1995 e quelle non attribuite agli organi di direzione politica.
7. Il Direttore svolge le funzioni di segretario del Consiglio ed esprime il proprio parere in ordine ai relativi atti.
8. Il Direttore individua tra il personale dell'Ente chi possa svolgerne temporaneamente funzioni sostitutive in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

ARTICOLO 19 – COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

1. Per l'esame preventivo di provvedimenti, programmi e progetti aventi contenuto tecnico - scientifico e per il rilascio dei nulla osta previsti dalla normativa vigente l'Ente può avvalersi di un Comitato tecnico - scientifico, con funzione consultiva.
2. Il Comitato tecnico – scientifico è nominato dal Consiglio con apposita deliberazione.

3. Il Comitato tecnico – scientifico è presieduto dal Direttore, il quale ne cura la convocazione e la verbalizzazione dei pareri espressi anche attraverso i funzionari delle unità organizzative interessate.

ARTICOLO 20 – PERSONALE

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente si avvale di personale proprio, inquadrato nei ruoli e nella dotazione organica deliberati dal Consiglio e posto alle dipendenze del Direttore e al quale si applicano le disposizioni di cui alla L.r. 12/1995 e successive integrazioni e modifiche.

ARTICOLO 21 - TUTELA DEI DIRITTI

1. Nella tutela dei propri diritti e interessi, l'Ente assicura l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non sussista conflitto di interesse con l'Ente, al Presidente, ai componenti degli organi, al Direttore e ai dipendenti qualora siano implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, sia in procedimenti giudiziari di responsabilità civile, sia, ferma restando la responsabilità personale, in procedimenti giudiziari penali.

ARTICOLO 22 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Consiglio, anche su proposta della Comunità, garantisce, promuove e regola la consultazione delle popolazioni locali, di gruppi e associazioni, quale forma di partecipazione popolare al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della attività dell'Ente nel rispetto delle leggi vigenti.
2. L'Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi, in ordine al conseguimento delle finalità istitutive.
3. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Presidente istanze, petizioni o

proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.

4. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Ente per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

ARTICOLO 23 - ACCESSO AGLI ATTI DELL'ENTE E TRASPARENZA

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'Ente, ai sensi della normativa vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, tenuto conto in ogni caso delle esigenze di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento e alla divulgazione di dati personali sancite dalle leggi.
2. In particolare l'Ente parco assicura, attraverso uno specifico regolamento, l'accesso alle strutture ed ai servizi ai cittadini, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. Detto regolamento assicura altresì il diritto di accesso dei cittadini, singoli o associati, agli atti amministrativi dell'Ente parco; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Ente parco. Il regolamento provvede inoltre ad individuare gli atti riservati, o sottoposti a limiti di divulgazione, oltre che per espressa indicazione di legge, per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione

possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ARTICOLO 24 - ALBO PRETORIO - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. E' istituito presso la sede dell'Ente un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
2. La pubblicazione degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Per la maggior pubblicizzazione degli atti, l'Ente parco può avvalersi, oltre che dell'albo pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti, per ogni caso, più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti emanati.

ARTICOLO 25 - APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

1. L'approvazione dello Statuto è deliberata dal Consiglio a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri previsti dall'art. 6. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nelle prime due sedute che abbiano all'ordine del giorno tale approvazione, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. In tal caso lo Statuto è approvato a maggioranza assoluta
2. L'adozione, la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello statuto, richiesta da non meno di un terzo dei consiglieri in carica, è deliberata dal Consiglio secondo quanto stabilito al comma 1.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

ARTICOLO 26 - NORMA TRANSITORIA

Omissis*

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni della l.r. 12/1995 e successive integrazioni e modifiche, della LR 29/2001 e della L. 394/1991.

*Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio n. 28 del 6/06/2005.